

# WINDERG SAN ROCCO

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica**  
DG Valutazioni Ambientali  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica**  
Commissione PNIEC-PNRR  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

e p.c. **Ministero della Cultura**  
Soprintendenza Speciale PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Regione Basilicata**  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

**Oggetto:** ID\_VIP:8892 Progetto eolico denominato *"Boreano"* proposto da Repsol Venosa S.r.l.  
Segnalazione interferenza con progetto eolico *"San Rocco"* proposto da Winderg San Rocco S.r.l.  
Contributo per la conferenza dei servizi del 7 febbraio 2024 e opposizione al rilascio del provvedimento ambientale.

Egregi Signori,

La Scrivente è titolare del progetto eolico *"San Rocco"*, da realizzare in Comune di Venosa, il cui procedimento di AU è in corso in Regione Basilicata (l'istanza è datata 1° luglio 2020).

Il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA<sup>1</sup>, senonché il ritardo della Regione nel rilascio dell'AU ha costretto la scrivente a ricorrere al TAR Basilicata, che ha ordinato all'Ufficio regionale dell'Energia<sup>2</sup> di adottare il provvedimento finale entro 120 giorni, e dunque entro il prossimo 10 aprile 2024.


<sup>1</sup> DD Ufficio Compatibilità Ambientale Regione Basilicata 8 giugno 2022 n. 23BD.2022/D.00502

<sup>2</sup> sentenza 11 dicembre 2023 n. 709

# WINDERG SAN ROCCO

Nel frattempo, la Società Repsol Venosa S.r.l ha presentato al MASE un altro progetto, localizzato nel medesimo compendio territoriale di Venosa, denominato “Boreano”, la cui domanda, risalendo al 2 settembre 2022, è stata presentata **oltre due anni dopo quella della Società scrivente**.

La Scrivente ha già provveduto a segnalare a Codesto Spett.le Ministero<sup>3</sup> che il progetto eolico della Società Repsol Venosa S.r.l.<sup>4</sup> a) non solo è stato **presentato molto successivamente** al suo, che gode pertanto di priorità cronologica ma che, inoltre, è **b) gravemente interferente** con il suo, al punto da risultare sostanzialmente incompatibile. Più precisamente, le turbine n. 14-15-16 del progetto “Boreano” sono sostanzialmente sovrapposte alle turbine n. 4-5-6-7 del progetto “San Rocco”, come meglio rappresentato nella planimetria che segue.



Lo scorso 10 gennaio 2024, la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR ha chiesto a Repsol Venosa S.r.l. di *“rispondere in maniera circostanziata ... in merito alle interferenze ed effetti cumulativi che possono sorgere”* con il progetto eolico della Scrivente, che tuttavia non sa se, né in che termini, la domanda abbia ricevuto risposta.

<sup>3</sup> La comunicazione è stata pubblicata sul sito web della procedura ambientale “osservazioni del pubblico”.

<sup>4</sup> Progetto denominato “Boreano”, codice 8892

# WINDERG SAN ROCCO

Peraltro, a quanto sembra, sono in corso anche gli iter autorizzativi di altri progetti sovrapposti a quello “Boreano”, presentati *dopo* quello di “San Rocco” ma *prima* di quello Repsol Venosa:

- progetto di impianto fotovoltaico presentato dalla Società EG Eliosfera S.r.l., codice pratica ID\_VIP: 7679, istanza di V.I.A. del 24/11/2021;
- progetto di impianto fotovoltaico presentato dalla Società Ambra Solare 10 S.r.l., codice pratica ID\_VIP: 7674, istanza di V.I.A. del 26/11/2021.

Nonostante le descritte situazioni avrebbero imposto quanto meno il prudente arresto dell’iter autorizzativo del progetto “Boreano”, è giunta invece inaspettata la notizia che sarebbe stata **convocata dal MASE per il prossimo 7 febbraio 2024 una conferenza dei servizi** per il suo esame.

Merita di essere ricordato che ai sensi del par. 14.3 del DM 10 settembre 2010 “*il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione*”.

La regola risponde al principio “*che i progetti devono adeguarsi a quelli esistenti e tenere conto di quelli presentati precedentemente, quand’anche non ancora esaminati*” (Cons. St., sent. 1583/2016; vd. anche Cons. St., sent. 1195/2014) con il corollario che eventuali interferenze/sovrapposizioni non possono essere opposte al progetto che vanta priorità di esame.

E’ evidente che **il progetto eolico “Boreano”** a) deve superare il vaglio di una valutazione cumulativa degli impatti con quello “San Rocco” e b) comunque **non può e non deve essere autorizzato** – quantomeno in relazione alle turbine 14-15-16 direttamente interferenti con il progetto “San Rocco” – **con PUA-VIA prima della conclusione della procedura autorizzativa del progetto San Rocco” di Winderg San Rocco S.r.l.** – a pena di viziare irrimediabilmente di illegittimità il relativo provvedimento.

In un caso simile a quello in esame, che vedeva un progetto eolico sovrapposto ad altri aventi priorità cronologica di esame (ID\_VIP:5579, progetto “Perrillo Soprano”, DM 2 ottobre 2023, n. 454) la Commissione Tecnica ha ritenuto che le interferenze e le sovrapposizioni con progetti presentati in data anteriore “*non consentono di esprimere una valutazione positiva sul progetto in esame, atteso che l’impianto in questione si inserisce in un territorio caratterizzato da un’alta concentrazione di impianti eolici esistenti, autorizzati ed in fase di autorizzazione*” (parere n. 480 del 23 giugno 2023).

# WINDERG SAN ROCCO

Per le ragioni di cui sopra, Winderg San Rocco S.r.l., in relazione al progetto "Boreano" di Repsol Venosa

## Chiede

- innanzi tutto, **l'annullamento della convocazione della conferenza di servizi indetta per il 7 febbraio pv;**
- la **sospensione della procedura** ambientale-autorizzativa sino alla completa definizione della procedura autorizzativa del progetto "San Rocco" e di ogni altro progetto interferente e dotato di priorità cronologica;
- in ogni caso il diniego del provvedimento ambientale e autorizzativo richiesto sull'intero progetto o, quantomeno, limitatamente alle turbine nn. 13-14-15-16).

La scrivente Società si dichiara controinteressata al procedimento di PUA-VIA del progetto "Boreano" e chiede pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990 di essere messa tempestivamente a conoscenza di tutte le future comunicazioni ad esso inerenti e di essere invitata alle riunioni e alle conferenze dei servizi.


Distinti saluti



WINDERG SAN ROCCO S.r.l.  
L'Amministratore Unico  
Dott. Michele Giambelli

Si allegano:

- planimetria sovrapposizione dei progetti "San Rocco" e "Boreano";
- sentenza TAR Basilicata n. 709/2023.



a1

a2

a3

Mangiatote

a4

a5

a6

a7

San Barbato

Castelluccio

Mezzana

Piano Regio

Bevedere

Messero

Lavello

Mezzana

Foccarone

Mezzana

TOPO DI FRA

Catena

Mezzana

Mezzana

Mezzana

Mezzana

TOPO DI FRA

Pubblicato il 11/12/2023

N. 00709/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00388/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2023, proposto da Winderg S.r.l., Winderg San Rocco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

***per l'accertamento***

dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata rispetto all'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico da realizzare in Venosa (PZ), denominato "San Rocco" composto da 7 turbine per una potenza complessiva di 29,4 MW.

Nonché per la condanna della Regione Basilicata a concludere il procedimento entro un breve termine perentorio e per la nomina di un Commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione

resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 11/8/2023, la società deducente - attiva nel campo delle fonti rinnovabili - è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulla sua istanza, presentata in data 1/7/2020, oggetto di successivo aggiornamento in data 3/2/2023 (a seguito del positivo svolgimento della fase di screening ambientale, attivata dalla Regione in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 872/2021), per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse, deducendone l'illegittimità da più angolazioni.

2. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 6/12/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Tanto emerge dalla sequenza dei fatti.

Ed invero:

- con distinte istanze protocollate dalla Regione Basilicata il 15/6/2020 e il 1/7/2020, la società ricorrente ha domandato, rispettivamente, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 del progetto eolico per cui è causa;

- a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la società ha instaurato un primo

giudizio conclusosi con la ridetta decisione di questo Tribunale, n. 872/2021, con cui la Regione è stata condannata alla definizione tempestiva della verifica di assoggettabilità a V.I.A., entro il termine perentorio di 90 giorni;

- così compulsata, la Regione ha definito lo *screening* ambientale con la determina dirigenziale n. 23BD.2022/D.00502 dell'8/6/2022, esonerando il progetto dalla V.I.A.; con successiva determina dirigenziale n. 23 BD 2022/D01089 del 6/10/2022, la Regione ha confermato l'esonero anche a seguito della verifica di incidenza di alcune modifiche apportate alle opere di connessione del progetto;

- infine, in data 28/12/2022, la società ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato.

Ciò posto, vi è evidenza in atti che la Regione - rimossa la richiamata illegittima causa di sospensione dell'*iter* procedimentale - non ha assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione dello stesso, nei termini assegnati dall'invocata disposizione. Tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990.

Né rilevano le sopraggiunte determine regionali del 13/2/2023 e del 24/5/2023 (versate in atti dalla ricorrente), con cui l'Amministrazione, nell'ambito del procedimento *de quo*, ha convocato la conferenza di servizi decisoria semplificata e ha richiesto integrazioni documentali, trattandosi, all'evidenza, di atti di natura interlocutoria come tali inidonei a far cessare il perdurante inadempimento dell'obbligo di provvedere nei tempi assegnati.

5. Ne consegue l'obbligo della Regione Basilicata di concludere la conferenza di servizi e porre in essere la pertinente attività istruttoria, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta,

affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega.

In base all'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti, all'atto del suo passaggio in giudicato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Dirigente preposto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell'Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell'interessato.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, co. 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002, l'importo del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione intimata.

Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, all'atto del suo passaggio in giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Paolo Mariano**

**IL PRESIDENTE**

**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**